

nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciate dalle scuole ed universita' medesime".

Il legislatore ha altresì previsto l'esenzione dall'imposta per "gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare" (articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 405).

L'esenzione non è stata estesa anche alle domande e ai documenti relativi all'istruzione universitaria di cui al citato secondo comma dell'articolo 2 del decreto legge n. 854 del 1976.

Con successivi provvedimenti, l'importo in misura fissa dell'imposta di bollo è stato elevato e, da ultimo, è stato stabilito in Euro 14,62 - a decorrere dal 1 giugno 2005 - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005, emanato in attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dalle norme richiamate discende che le domande e i documenti elencati dal numero 1 al numero 16 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Con riferimento alla domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l'iscrizione a vari corsi di laurea (n. 17) e alla domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualita' di studente (n. 18) si evidenzia che tali istanze non sono finalizzate ne' all'ottenimento di un provvedimento amministrativo ne' al rilascio di certificati o copie.

Dette richieste, invero, sono dirette rispettivamente a partecipare ad una prova obbligatoria (che non comporta l'automatica iscrizione ad una facolta' universitaria) nonche' alla restituzione del diploma di studi medi superiori.

Le domande di cui ai punti 17 e 18 non rientrano, pertanto, tra i documenti individuati all'articolo 3 della tariffa, parte I dell'imposta di bollo e, di conseguenza, non sono soggette all'imposta.

Inoltre, è il caso di rammentare che a norma dell'articolo 5 del d.P.R. 642 del 1972, "...per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata". Le copie conformi rilasciate dalle Universita' e le relative domande sono, quindi, soggette all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato d.P.R. n. 642 del 1972.

Invece, nel caso di rilascio di copie senza dichiarazione di conformita' non è dovuta l'imposta di bollo.

Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle Universita', inoltrate ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la scrivente fa presente che - come precisato, nella risoluzione n. 151 del 5 ottobre 2001 - l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, non solo quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformita') dei documenti amministrativi.